



Repubblica Italiana

Al nome del Popolo Italiano

Ufficio del Giudice di Pace di Milano, Sez. 6^a

Il Giudice di Pace di Milano, Dr. Roberto Tringali

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa iscritta al n. 40944/10 R.G. promossa

con atto di citazione notificato il 21.4.2010 a mezzo

Ufficiale Giudiziario e il 24.4.2010 a mezzo Siniscalco

Portale

da

~~_____~~

in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore ~~_____~~

~~_____~~

~~_____~~, rappresentata e difesa

dall' Avv. Alessandro Marzocco, presso lo studio del pirotecnico

Milano Via Curtatone n. 6 e telefonicamente domiciliata

come da procura alle liti del 19.6.2009 n. 322979 di

sup. Nektario E. Chitto

attrice

contro

~~_____~~ in persona del suo legale rep.

presente pro tempore, con sede in località Casom

di Gariga - Podenzano alla Via Ugo Foscolo n. 33/35

convenuta contra parte

M 09/09/10



Zurich Assicurazioni SpA, in persona del suo legale

rappresentante pro. Tempore, con sede in Milano allo

Via B. Crepi n. 23

convenuta contumace

e.

U.G.F. ASSICURAZIONI S.P.A. con sede in Bologna

alla Via Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore

ad negotia Dott. Giovanni Gigliotti, in forza di procura ap-

ciate del 8.9.2009 n. 64642 di up. Notario Sandro Sena

di Bologna, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio

Mignozzi nel suo studio in Milano - Piazza Cortello n. 2

è elettronicamente denunciata come da delega e usa

giur. dell'atto di intervento volontario

per intervento volontario

Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.

Conclusioni delle parti: come precisate nei rispet-

tivi atti introduttivi al giudizio e nelle. — conchi-

sioni indicate all'udienza del 27.9.2010.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione come sopra int. fratto l'at-

tore chiamava in giudizio ~~_____~~

quale proprietaria del trattore stradale Scania n. 75 14244

e Zurich Assicurazioni SpA, quale impresa di assicura-

zione obbligatoria ex lege, per sentirsi dichiarare insussistenti

le convenute e condannare l'attore al risarcimento del danno

2. Il proprio favore al pagamento in solido della somma di

€ 525,00 al debito di IVA e ad € 150,00 per le imposte

deferente su il servizio di mezzo sostitutivo, quale fanno

parte il Comune, oltre i interessi e rivalutazione monetaria del
saldo al saldo, con vittoria di spandificio curato di Cite

3. Sottoscrive l'attrice che il giorno 01.11.2007 ore 17:00

circa la propria autovettura ~~di marca Opel Corsa~~

4. ~~si~~ si trovano regolarmente parcheggiato sul

5. Comune di Polignano all'altezza del civico n. 35 di

6. Via U. Foscolo quando veniva usata sulle parte pe-

7. steriori destra e parafrangente del veicolo Scania

8. ~~del~~ il mancante numero di Targa in forma XIP3555

9. che precedeva il cronometro.

10. Se per regolamento citate non comparivano né in

11. Contribuzione in giudizio le coesistenti ~~del~~

12. Srl e Zurich Assicurazioni SpA, de fatto veni-

13. versò di diverse contingenze.

14. Con atto di intervento volontario si costituisce in

15. giudizio e compare per U.G.F. Assicurazioni SpA che

16. sottoscrive di aver legittimata formalmente a tale


17. intervento a seguito di accordo raggiunto in sede Amica,

18. contestata l'usu e il godimento decidendo il merito

19. della domanda allora in quanto il fondatore in

20. fallito e in diritto, con vittoria delle SpA di Cite.

21. Espletate l'istruttoria, del corso formale in decisione




all'udienza del 22.7.2010 sulle conclusioni della parte
come presentate nei rispettivi atti in traduzione e nel ver-
bale d'udienza giuridicata e nel foglio di precisazione
delle conclusioni per l'efficienza.




Motivi della decisione

4. Insussistenza si osserva che la presente causa è stata evi-
viata nei confronti del responsabile civile del ministro
della salute de quo e della impresa di assicurazione obbli-
gata ex lege e quindi il intervento volontario della
U.G.F. Assicurazioni SpA risulta privo di fondamento
giuridico non risultando alcun diritto all'oggetto o
dipendente dal titolo dedotto in questo giudizio, né
un proprio interesse in capo a quest'ultima.



5. Eventuale accordo in sede Amis tra imprese di assi-
curazioni per legittimare tale intervento è stato solo
emunciato ma non provato; inoltre si ritiene non
abbia rilevanza giuridica nei confronti dei terzi.
Peraltro va dichiarata l'estinzione della pre-
sente causa di U.G.F. Assicurazioni SpA.



Passando all'esame del merito si rileva:
dalla documentazione in atti - modello CAI non com-
pletato - il ministro della salute risulta essere verificato
nel seguente modo: nelle circostanze di tempo e
di luogo di cui è narrativa il verbale Scania Tg.

~~Proprietà di [redacted]~~ ~~[redacted]~~ ~~[redacted]~~

mona di etromarcia utava. Inviando la foto
posteriore destra della auto vettura Volkswagen Pass
at b9 ~~510 210 210~~ ferma in sosta di proprietà del
costruttore.

Per quanto sopra esposto si rileva la responsabilità
esclusiva della società convenuta favorevole dell'au-
tomobile Scania nella concessione del ministro tra-
dole de quo, responsabilità confermata dalla di-
chiarazione nel CPAI del conducente il veicolo della
convenuta.

Sui danni:

dall'elenco della fattura in atti ripartente la ripara-
zioni effettuate dalla carrozzeria Crippa di Burago
d'Adda e delle fotografie probante della vettura in-
adattata apparenza congrua e corretto l'importo di
€ 525,00 - al netto dell'IVA, come indicato.

Non è stata fornita la prova dell'avvenuto esborso per
l'uso di veicolo sostitutivo durante il periodo delle
riparazioni e quindi questo giudice considerato il
mancato utilizzo della vettura per tale periodo, ritiene
valutare in via equitativa il danno da fermo veicolo
che liquida in € 100,00,-

Pertanto fonte convenuta va condannata al pagare
to a favore dell'attore della somma complessiva di
€ 625,00,- oltre interessi legali dal fatto al saldo e



ai volentieri manlevata secondo i citati ISTAT.

Le spese di giudizio (art. 91 CPC) sono poste a carico di parte soccorrente, siccome soccorrente, e si liquidano a favore dell'attrice, nella complessiva importo somma, data la non completezza quiescenza della causa ed il valore della festa, di € [redacted] di cui € [redacted] per spese € [redacted] - giudiziali, € [redacted] per onorari ed € [redacted] per rimborso perfezionamento spese generali oltre IVA e CPA come per legge.

Le spese di giudizio (art. 91 CPC) relative all'intervento volontario, come poste a carico di U.G.F. Rys. in SpA, siccome soccorrente, e si liquidano a favore dell'attrice nella complessiva importo somma, consistente nella duplicazione delle voci già liquidate a carico delle soccorrente e l'assenza di autorizzazione della causa per la conclusione, di € 419,25, di cui € 25,50 per spese € 300,00 per onorari, € 150,00 per onorari ed € 43,75 per rimborso perfezionamento spese generali oltre IVA e CPA come per legge.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando, con riserva di eccezioni, con disporre:
- estinzione U.G.F. Amministrativa SpA dalla causa;
- dichiarazione responsabile del sinistro stradale da parte

CD UE [redacted]

GIUDICE DI PACE
Dr. Roberto Primavesi

- condanna ~~_____~~ S.r.l. e Zucchi Arr

Cum gratia SpA, in persona dell'effettivo legale cap-
presentanti pro-tempore, al pagamento in via

solidale tra loro a favore di ~~_____~~


~~_____~~ della somma di € 25, co- oltre interessi
legati dal fatto al soldo a rivalere turbe e conse

faria soltanto iudici ISTAT e alla spese di giudizio
di compensi € 1213,20 oltre IVA e CPA;

- condanna U.G.F. Attricuzioni SpA in persona
del suo legale rappresentante pro-tempore alla refu-
sione a favore dell'attrice delle spese di giudizio
di compensi € 1192,50 oltre IVA e CPA.

Sentenza esecutiva per legge.

Conferma in Milano li 27.9.2010



GIUDICE DI PACE

Dr. Roberto ~~_____~~

La presente sentenza è
stata resa pubblica median-
te deposito in cancelleria

oggi ~~_____~~ 12 NOV 2010

IL CANCELLIERE C2

Dott.ssa Patrizia Santini

